



ASSOCIAZIONE GIARDINIERI D'ARTE A.P.S.

Via Borgo Pinti 86 - FIRENZE

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 05 / LUGLIO / 2025

L'Assemblea si è riunita in seduta straordinaria per approvare le modifiche allo Statuto a seguito della comunicazione della Città Metropolitana di Firenze del 5 febbraio 2025 protocollo n.0005625.

Sono presenti tutti i soci facenti parte dell'Associazione. Funge da segretario la socia Sara Perrone.

Il Presidente comunica che a seguito della comunicazione suddetta l'Associazione è chiamata ad apportare delle modifiche allo Statuto dell'Associazione al fine di ottemperare alle richieste pervenute dalla Città Metropolitana.

Quindi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea le seguenti modifiche allo Statuto dell'Associazione:

1) All'articolo 3, punto 1) al rigo 8 sono cancellate le parole "ma non alla sua gestione" e si aggiungono le parole "ed hanno tutti i diritti di partecipare all'Associazione"; al rigo 11 si aggiungono, dopo la parola "riconosciute", le parole "ed hanno tutti i diritti di partecipare all'Associazione".

il nuovo testo del punto 1) dell'articolo 3 è il seguente:

1) I soci sono classificati in quattro categorie:

- soci ordinari che possiedono tutti i diritti di partecipazione all'Associazione;
- soci sostenitori che possono essere persone fisiche o giuridiche ed hanno tutti i diritti di partecipare all'Associazione;
- soci volontari che partecipano alle attività dell'associazione ed hanno tutti i diritti di partecipare all'Associazione, partecipano all'approvazione del bilancio sociale qualora venga redatto;
- soci onorari possono essere persone fisiche o associazioni riconosciute ed hanno tutti i diritti di partecipare all'Associazione, e partecipano all'approvazione del bilancio sociale qualora venga redatto.

Sono associati tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta e che condividono le finalità dell'Associazione e che intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge di almeno sette persone fisiche ovvero almeno tre Associazioni ETS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

2) omissis

2) All'articolo 6 rigo 5 si cancellano le parole "ma non".

Il nuovo testo dell'articolo 6 è il seguente:

Sono soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche che aderiscono all'Associazione dando un contributo volontario che favorisca la sua costituzione e la prosecuzione delle attività sociali. Il loro numero è illimitato, possono partecipare alle assemblee hanno diritto di voto sulle questioni relative alla gestione ordinaria. Possono esprimere il loro voto sulle operazioni straordinarie tra le quali si annovera lo scioglimento dell'Associazione ovvero lo spostamento della sede in altra provincia. Sono tenuti al principio di riservatezza e di lealtà verso l'Associazione.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori sono informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

3) All'art.10 la lettera e) è cancellata.

Il nuovo testo dell'articolo 10 è il seguente:

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - d) Il Revisore dei conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

4) Inoltre, viene adeguato l'articolo 8 alle modifiche fino qui apportate, cancellando l'ultimo riga ovvero le parole "possono far parte del Collegio dei probiviri".

Il nuovo testo dell'articolo 8 è il seguente:

Sono soci onorari le persone fisiche e le persone giuridiche che ricoprono od hanno ricoperto un ruolo professionale di alto profilo nello svolgere il loro lavoro nell'ambito dei giardini e dei parchi storici, culturali e di utilità sociale. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale e la qualifica di socio onorario si acquisisce su istanza dell'Ente Giardinieri d'Arte che ne richiede formalmente l'adesione all'interessato. Il Consiglio direttivo delibera l'iscrizione del socio onorario nel libro soci.

I soci onorari sono segnalati al Consiglio Direttivo che istruirà la valutazione sulla base di quanto stabilisce il Regolamento dell'Associazione; i soci onorari persone fisiche.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea approva all'unanimità.

L'Assemblea termina alle ore 19:00

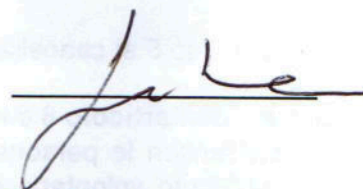
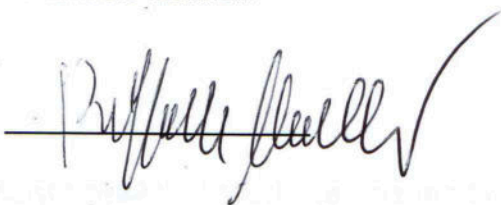
Si allega alla presente il nuovo testo integrale dello Statuto della Associazione Giardinieri d'Arte con le firme di tutti i soci per accettazione ed approvazione

Firmato il Presidente

Raffaele Mannelli

Il Segretario

Sara Perrone



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 08/07/2025 AL
N. 1851/3 ESATTI EURO 200
✓ IL DIRETTORE



STATUTO DELL'
ART. 1 - DENOMINAZIONE

1) È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con la denominazione "Codice d'Arte A.P.S." (RUNTS).

2) L'Associazione ha lo scopo di istituire, su deliberazione del Consiglio Direttivo, iniziative di interesse legale in altra città.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ

1) L'Associazione ha lo scopo di promuovere la brevità Assoluta e l'esclusività.

2) L'Associazione ha lo scopo di promuovere ed utilità sociale di interesse generale e di modificare le norme.

- favorire in particolare i giardini e i parchi storici e di utilità sociale.

- organizzare attività di interesse generale e di modificare le norme.

- gestire in particolare i giardini e i parchi storici e di utilità sociale.

In particolare:

- incoraggiare in particolare i giardini e i parchi storici e di utilità sociale.

- migliorare in particolare i giardini e i parchi storici e di utilità sociale.

- tutelare in particolare i giardini e i parchi storici e di utilità sociale.

- tutelare in particolare i giardini e i parchi storici e di utilità sociale.

Tali attività sono svolte in particolare:

- con il contributo delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.

- con il contributo delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.

- con il contributo delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.

- con il contributo delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.

- con il contributo delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.

- con il contributo delle Amministrazioni Pubbliche e dei privati.

STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE GIARDINIERI D'ARTE A.P.S."

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e in conformità al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito nominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni, l' "ASSOCIAZIONE Giardinieri d'Arte A.P.S." (in sigla "AGdA - APS"), con iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2) L'Associazione ha sede Legale in Firenze all'indirizzo risultante all'Amministrazione competente e potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - FINALITA' ED ATTIVITA'

1) L' "ASSOCIAZIONE Giardinieri d'Arte A.P.S." – acronimo "AGdA - APS", d'ora in avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di cultura ed utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integrazioni:

- favorire interventi finalizzati alla salvaguardia, al recupero ed al miglioramento delle condizioni vegetali dei giardini dei parchi di proprietà pubblica o privata con prevalente attenzione a quelli considerati storici o di particolare pregio ed interesse culturale, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del codice del terzo settore;

- gestione di spazi inerenti la fruizione di giardini, parchi e attività connesse alla fruizione medesima ed all'organizzazione di attività inerenti la loro valorizzazione culturale e di utilità sociale nonché le attività di foresteria, sociosanitaria e di formazione connesse alla fruizione degli spazi verdi.

In particolare intende perseguire le seguenti finalità:

- incentivazione e valorizzazione di tutte le attività legate alla fruizione e alla divulgazione delle conoscenze botaniche dei giardini e dei parchi;

- miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità dei giardini e dei parchi per tutti i fruitori degli stessi, con un particolare riguardo ai portatori di disabilità;

- tutela del paesaggio e valorizzazione dei percorsi anche didattici presenti o realizzabili nei giardini o nei parchi;

- tutela e valorizzazione delle decorazioni storico artistiche e degli antichi insediamenti ove presenti.

Tali finalità saranno perseguite attraverso le seguenti attività di dettaglio quali:

- contribuire a realizzare una conoscenza sistematica dei giardini e dei parchi pubblici e privati di particolare interesse culturale e di utilità sociale;

- conoscere la situazione esistente;

- stipulare convenzioni, partenariati ed accordi con Enti Pubblici, ETS e Enti senza scopo di lucro, utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- collaborare con altri Enti e Organismi pubblici e privati per coordinare azioni e per partecipare a bandi pubblici e privati di comune interesse;

- collaborare con tutte le Istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali ed universitarie, con ETS e enti senza scopo di lucro che operano sul territorio al fine di valorizzare, tutelare, studiare, promuovere e rendere fruibili

ed incrementare la conoscenza dei giardini e dei parchi in genere;

- partecipare attivamente alla promozione ed elaborazione di leggi e provvedimenti amministrativi sulla materia, in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni ETS e enti senza scopo di lucro;
- collaborare attivamente con Enti sia Nazionali che Internazionali nonché con privati ed aziende che esprimano interesse al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto dell'Associazione;
- promuovere iniziative a favore di emarginati proponendo percorsi culturali sensoriali per persone affette da disabilità anche in collaborazione con Enti preposti alla cura delle disabilità ed al recupero delle marginalità sociali;
- promuovere collegamenti funzionali con le regioni limitrofe in particolare nei casi di giardini e parchi che interessino aree di intersezione;
- promuovere, attivare e gestire un servizio reperibilità di pronto intervento ed assistenza ai giardini e parchi di particolare interesse storico, artistico e culturale;
- verificare e segnalare lo stato della manutenzione dei giardini e dei parchi di interesse culturale e di utilità sociale proponendo e gestendo gli interventi possibili per la messa in sicurezza degli stessi;
- valutazione delle opere eseguite e di quelle da ultimare;
- controllo, verifica, gestione e manutenzione della segnaletica didattica dei giardini e nei parchi di interesse culturale e di utilità sociale monitorandone lo stato di conservazione e provvedendo all'apposizione di segnali ove mancanti;
- censire e valutare l'offerta di servizi complementari alla fruizione dei giardini e dei parchi di interesse culturale e di utilità sociale;
- verificare, uniformare e tenere aggiornate notizie di accesso ai giardini e parchi, compresa la gestione dell'eventuale biglietto di ingresso;
- costruire, acquisire, gestire, locare ed attrezzare strutture, ospitali, alloggi e rifugi, ostelli e camping di proprietà o affidati in gestione da Enti pubblici e o privati;
- gestire gli affidamenti dei lavori e verificare il rispetto dei relativi tempi esecutivi;
- valutare i fabbisogni sia da un punto di vista progettuale che economico;
- organizzare corsi di aggiornamento per i propri associati ed i loro familiari e per terzi singoli o associati, per manutenzione dei giardini e dei parchi di interesse culturale e di utilità sociale;
- proporre, organizzare e promuovere iniziative per la formazione e qualificazione del volontariato ed in particolare diretti a manutentori ed accompagnatori;
- organizzare servizi di raccolta a scopo indagine e ricerca di numeri e dati, anche mediante l'utilizzo di interviste o questionari, relativi ai camminanti e pellegrini che percorrono i cammini toscani ed elaborazione dei dati;
- realizzare ricerche e studi di carattere storico e culturale del territorio al fine di migliorarne la conoscenza da parte dei soci e dei cittadini in generale;
- pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei giardini e dei parchi di interesse culturale, storico, artistico e di utilità sociale;
- organizzazione di stages, convegni, iniziative pubbliche e manifestazioni regionali e locali in proprio e per conto terzi inerenti le attività dell'associazione;
- promuovere attività di informazione e divulgazione sulle peculiarità dei giardini e dei parchi anche attraverso pubblicazioni, seminari, mostre e conferenze, curando con particolare attenzione tutte le relazioni culturali storiche e scientifiche;
- organizzazione e gestione di corsi e conferenze con particolare riferimento alla cultura, storia e ambiente dei giardini e dei parchi di interesse storico, artistico, culturale e di utilità sociale;
- realizzare e gestire siti internet dedicati alle finalità elencate;
- gestire aree espositive temporanee, parchi didattici, presentazioni multimediali, esposizioni reali e di realtà aumentata;

- promuovere la conservazione delle specie Arboree e vegetali tipiche dei Parchi e dei Giardini storici anche attraverso la loro riproduzione in loco.

L'Associazione potrà inoltre svolgere a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale aventi carattere secondario e strumentale rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale 107/2021, da individuarsi dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3) Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - SOCI

1) I soci sono classificati in quattro categorie:

- soci ordinari che possiedono tutti i diritti di partecipazione all'Associazione;

- soci sostenitori che possono essere persone fisiche o giuridiche ed hanno tutti i diritti di partecipare all'Associazione;

- soci volontari che partecipano alle attività dell'associazione ed hanno tutti i diritti di partecipare all'Associazione, partecipano all'approvazione del bilancio sociale qualora venga redatto;

- soci onorari possono essere persone fisiche o associazioni riconosciute,

ed hanno tutti i diritti di partecipare all' Associazione e partecipano all'approvazione del bilancio sociale qualora venga redatto.

Sono associati tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta e che condividono le finalità dell'Associazione e che intendono impegnarsi per la loro realizzazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge di almeno sette persone fisiche ovvero almeno tre Associazioni ETS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

2) La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo e dovrà comprendere un breve curriculum vitae e le peculiarità professionali, con le motivazioni che portano alla richiesta di adesione alla Associazione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di accoglimento sarà comunicata al socio e annotata nel libro soci.

3) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi

entro 15 (quindici) giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1) La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte e tale recesso avrà decorrenza dopo 15 (quindici) giorni della presentazione. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione. L'Esclusione è proposta dal Consiglio direttivo che ne espone le motivazioni. Sono motivi di esclusione tutti quelli che per legge inibiscono la facoltà di ricoprire la qualifica di socio, è motivo di esclusione aver condotto azioni di discredito dell'Associazione, aver commesso delitti e reati contro la persona e contro il patrimonio pubblico e privato. L'esclusione viene approvata dall'Assemblea dei soci.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

ART. 6 - ALTRE CATEGORIE DI SOCI

Sono soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche che aderiscono all'Associazione dando un contributo volontario che favorisca la sua costituzione e la prosecuzione delle attività sociali. Il loro numero è illimitato, possono partecipare alle assemblee, hanno diritto di voto sulle questioni relative alla gestione ordinaria. Possono esprimere il loro voto sulle operazioni straordinarie tra le quali si annovera lo scioglimento dell'Associazione ovvero lo spostamento della sede in altra provincia. Sono tenuti al principio di riservatezza e di lealtà verso l'Associazione.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori sono informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 7 - VOLONTARI

L'Associazione di promozione sociale svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari dell'Associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono le loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del DLgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m. e i..

(quindici) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

propria
versare
abiliti dal
versata
i. I soci
a.
L'Associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del Codice del terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari o al 5 (cinque) per cento del numero degli associati.

ART. 8 - SOCI ONORARI

Sono soci onorari le persone fisiche e le persone giuridiche che ricoprono od hanno ricoperto un ruolo professionale di alto profilo nello svolgere il loro lavoro nell'ambito dei giardini e dei parchi storici, culturali e di utilità sociale. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale e la qualifica di socio onorario si acquisisce su istanza dell'Ente Giardinieri d'Arte che ne richiede formalmente l'adesione all'interessato. Il Consiglio direttivo delibera l'iscrizione del socio onorario nel libro soci. I soci onorari sono segnalati al Consiglio Direttivo che istruirà la valutazione sulla base di quanto stabilisce il Regolamento dell'Associazione.

ART. 9 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o alla metà del numero degli associati.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta e delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

2) L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A./R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata o posta elettronica, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. E' ammesso lo svolgimento mediante ausilio di piattaforme digitali.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

3) L'Assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:

- discute ed approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 5;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può essere latore di un numero massimo di tre deleghe scritte.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di tele- comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea è regolarmente costituita, anche in mancanza di convocazione, almeno nel primo periodo di attività della Associazione e fino a che non siano ammessi altri soci ordinari, se sono presenti tutti i soci fondatori come poi risulterà dal verbale sottoscritto da essi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

5) In seduta straordinaria per le modifiche allo statuto e all'atto costitutivo, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6) Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

izio definitivo Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

componenti;
minandone 2) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

golamento In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

à nei loro Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

all'art. 5; Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ettivo; 3) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

tenza. Nello specifico:

proprio a) elegge tra i propri componenti il presidente; elegge tra i propri componenti il vice presidente;

ntre in b) elegge il tesoriere e il segretario;

c) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

voto e) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

ipa e f) individua le attività diverse da quelle d'interesse genera- le esperibili dall'Associazione;

riodo soci g) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

h) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

i) conferisce procure generali e speciali;

l) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

m) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

n) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

4) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica

quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 14 - IL TESORIERE

1) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

1) Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e al registro volontari.

ART. 16 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 17 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 18 - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

qualsiasi titolo e andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 20 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

ART. 21 - INFORMATIVA SOCIALE

1) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (comma 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE DEI BENI

1) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 11 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

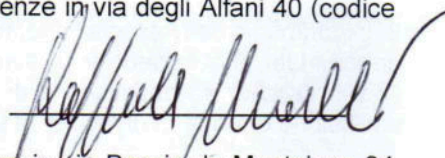
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

ART. 23 - NORMA FINALE

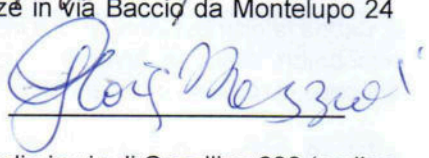
1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile

Per approvazione ed accettazione:

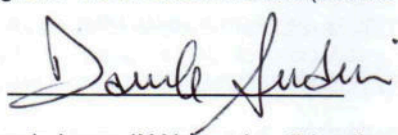
- MANNELLI Raffaele, nato a Firenze il 1 gennaio 1956 e residente a Firenze in via degli Alfani 40 (codice fiscale MNN RFL 56A01 D612G);



- MAZZUOLI Gloria, nata a Firenze il 5 marzo 1967 e residente a Firenze in via Baccio da Montelupo 24 (codice fiscale MZZ GLR 67C45 D612F);



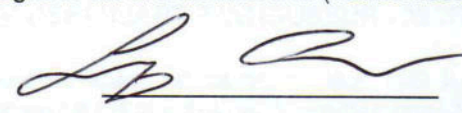
- ANDERINI Daniele, nato a Fiesole il 23 novembre 1986 e residente a Vaglia in via di Caselline 688 (codice fiscale NDR DNL 86S23 D575R);



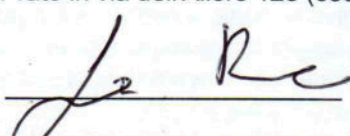
- DAVINI Giulia, nata a Firenze il 13 aprile 1996 e residente a Sesto Fiorentino in Largo IX Novembre 5 (codice fiscale DVN GLI 96D53 D612G);



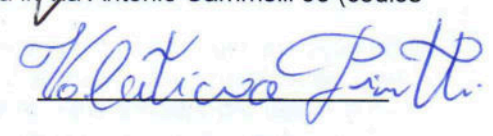
- LEONCINI Lapo, nato a Firenze il 29 aprile 1979 e residente a Vaglia in via di Caselline 845 (codice fiscale LNC LPA 79D29 D612M);



- PERRONE Sara, nata a Berna (Svizzera) il 27 marzo 1974 e residente a Prato in via dell'Alloro 123 (codice fiscale PRR SRA 74C67 Z133I);



- PIUTTI Valentina, nata a Empoli il 25 agosto 1993 e residente a Pistoia in via Antonio Cammelli 55 (codice fiscale PTT VNT 93M65 D403U).



Firenze, 05 / LUGLIO / 2025

